

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 22/2025 DEL 31 DICEMBRE 2025

LEGGE DI BILANCIO 2026

Il 30 dicembre 2025 la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la legge di bilancio 2026. Nella stessa giornata la legge è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale quale [legge n. 199 del 30 dicembre 2025](#), "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028".

Anticipiamo alcune delle novità fiscali.

Revisione IRPEF (commi 3 e 4)

La seconda aliquota dell'IRPEF è ridotta dal 35% al 33%.

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200mila euro viene ridotto di 440 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda che spetta in relazione ai seguenti oneri: le spese che prevedono una detrazione al 19% (escluse quelle sanitarie), le erogazioni liberali in favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

La nuova struttura dell'IRPEF risulta quindi articolata su tre scaglioni:

- 23% per i redditi fino a 28.000 euro.
- 33% per i redditi da 28.000 a 50.000 euro.
- 43% per i redditi oltre 50.000 euro.

Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio (Commi 7-13)

Per i dipendenti del settore privato, sono incentivati i premi di produttività ed i trattamenti accessori attraverso la previsione delle seguenti imposte sostitutive dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali:

- 5% sugli incrementi retributivi corrisposti, nell'anno 2026, a titolari di reddito di lavoro dipendente di importo, nell'anno 2025, non superiore a 33mila euro, in caso di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024-2026
- 1% (rispetto al 5% previgente) - sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa (articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015), per gli anni 2026 e 2027 con elevazione da 3mila a 5mila euro, del limite complessivo annuo dell'importo fruibile.
- 15% sulle maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo e riposi settimanali e indennità di turno e altri emolumenti connessi a lavoro a turni previsti da Ccnl, per l'anno 2026 ed entro il limite annuo di 1.500 euro. Questa disposizione è applicata dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività nel settore turistico, ricettivo e termale, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel 2025, a 40mila euro ed è fatta salva la facoltà di rinuncia scritta da parte del lavoratore, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie.

Anche per l'anno 2026, inoltre, si estende l'esenzione al 50% da imposte sui redditi per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato secondo piani aziendali di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, per un importo non superiore a 1.500 euro annui (articolo 6, comma 1 terzo periodo, legge n. 76/2025).

Modifica alla disciplina fiscale dei buoni pasto elettronici (comma 14)

È innalzato, da 8 a 10 euro, l'importo complessivo giornaliero del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici.

Misure in favore delle imprese del settore agricolo (comma 15)

Vengono prorogate, per il 2026, le franchigie IRPEF previste sui redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (Iap):

- 100% fino a 10mila euro
- 50% superiore a 10mila euro e fino a 15mila euro.

Non beneficiano dell'agevolazione le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l'opzione per la tassazione dei redditi su base catastale.

Locazioni brevi (comma 17)

Dal 2026, nel caso di locazione breve di più immobili, il relativo reddito derivante da locazione **si presume percepito relativamente ad un'attività imprenditoriale a partire dal terzo immobile** e non più dal quinto.

Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere (commi 18-21)

È previsto anche per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2026 un trattamento integrativo speciale, non imponibile, pari al 15% della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro notturno o straordinario effettuate nei giorni festivi dai dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale. L'agevolazione spetta ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40mila euro nel periodo d'imposta 2025.

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (comma 22)

Viene prorogato per tutto l'anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto per l'anno 2025 dalla legge di bilancio 2025, con riferimento ad interventi di **ristrutturazione edilizia, risparmio energetico ed antisismici (aliquota del 36% o, per le abitazioni principali, del 50%)** e confermato, anche per l'anno 2026, il cosiddetto **bonus mobili (fino a 5mila euro)**.

Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille (comma 24)

È incrementata, da 525 a 610 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, la dotazione delle risorse destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF.

Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (commi 25-26)

Sono elevati, rispettivamente, da 200mila a 300mila euro e da 25mila euro a 50mila euro, gli importi forfettari dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da:

- persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge
- loro familiari per i quali il soggetto principale ne ha fatto richiesta.

Condizioni di accesso al regime forfetario (comma 27)

È esteso anche al 2026 l'aumento da 30mila euro a 35mila euro, già stabilito per il 2025, della soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) oltre la quale è precluso l'accesso al regime forfetario dei soggetti che possono aderirvi.

Disposizioni in materia di crypto attività e imposta sulle transazioni finanziarie (commi 29 – 31)

Vengono escluse dall'incremento dal 26% al 33% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva previsto dal 1° gennaio 2026 (articolo 1 comma 24 legge n. 207/2024) le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di *token* di moneta elettronica denominati in euro, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 (regolamento MiCA). Viene precisato che per *token* di moneta elettronica denominati in euro si intendono i *token* il cui valore è **stabilmente ancorato all'euro** e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea e che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e *token* di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

Inoltre, viene disposto un aumento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (conosciuta anche come "*Tobin tax*") sia con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi (dallo 0,2% allo 0,4%) sia con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari (dallo 0,02% allo 0,04%).

Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali (commi 35-41)

Viene riproposto il regime fiscale di "assegnazione agevolata" di beni immobili o mobili registrati non strumentali ai soci, avvenuta **entro il 30 settembre 2026**, da parte sia di società commerciali, sia di società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dell'8% (10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione). Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%. Le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato per il 60% entro il 30 settembre 2026 e per la restante parte entro il 30 novembre 2026.

Inoltre, per le imprese individuali, viene ancora prevista la facoltà di **estromissione agevolata**, dal proprio patrimonio, dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, per le esclusioni operate dal 1° gennaio al 31 maggio 2026. I versamenti rateali della relativa imposta sostitutiva (pari all'8%) sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027.

Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali (commi 42 e 43)

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la **possibilità di rateizzare in 5 quote annuali** viene limitata solo alle plusvalenze:

- derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni
- realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni.

Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime di *participation exemption* (Pex), devono essere tassate, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono realizzate.

Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta (commi 44-45)

Sono riaperti i termini per l'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 10%.

Revisione della disciplina IRAP dei dividendi infra-Ue e Spazio economico europeo (commi 46-50)

Viene disposta, a determinate condizioni, la non imponibilità ai fini IRAP per banche, altri enti e società finanziari e imprese di assicurazione, del 95% dell'ammontare dei dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. La disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025. Per i periodi precedenti, è prevista la possibilità di richiedere rimborso ai sensi dell'articolo 38 del Dpr n. 602/1973.

Modifiche alla disciplina delle plusvalenze sulle partecipazioni e dei dividendi (commi 51-55)

È modificato il trattamento fiscale **dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti**, per cui viene limitato l'accesso al rispettivo "regime di esenzione", previsto per evitare fenomeni di doppia imposizione alle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Modifiche anche alla disciplina della ritenuta fiscale sui dividendi.

Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese (commi 56 e 57)

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi tre, con riferimento agli intermediari finanziari si stabilisce che per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti siano deducibili in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui la perdita è iscritta a conto economico. Ciò in deroga a quanto previsto ai fini Ires e Irap rispettivamente da articolo 106 comma 3 del Tuir e dall'articolo 6, comma 1, lettera *c-bis*) del Dlgs n. 446/1997).

Valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (commi 65-67)

Negli esercizi 2025 e 2026 è accordata ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali la possibilità di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione in bilancio anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. L'opzione richiede di destinare una riserva indisponibile di utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della differenza, la riserva va integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, l'Ivass definirà con proprio regolamento le modalità attuative e applicative di tale facoltà.

Incremento dell'aliquota Irap per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione (commi 74 e 75)

Sono incrementate di due punti percentuali, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote IRAP per banche e società finanziarie (6,65% anziché 4,65% e per le imprese di assicurazione (7,9% 5,9%). Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione di tali disposizioni e quella che si sarebbe determinata in assenza di esse, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo spetta una detrazione pari a 90mila euro. Sono esclusi una serie di soggetti (articolo 6 commi 2, 3, 4 e 9 del Dlgs n. 446/1997).

Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (commi 82-101)

Viene prevista una definizione agevolata per i debiti affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del Dpr n. 600/1973, e agli articoli 54-*bis* e 54-*ter* del Dpr n. 633/1972, oppure derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Questi debiti possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere invece le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, gli interessi di mora o le sanzioni e le somme aggiuntive e quelle maturate a titolo di aggio. **Il versamento andrà effettuato entro il 31 luglio 2026.** È possibile rateizzare fino a un massimo di **54 rate bimestrali** di pari ammontare e interessi al tasso del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026. La domanda di accesso alla definizione agevolata andrà effettuata entro il 30 aprile 2026, con l'indicazione del numero di rate scelto.

Liquidazione Iva in caso di omessa dichiarazione (commi 111-115)

Viene previsto che, in caso di omessa dichiarazione IVA, l'Agenzia Entrate possa procedere alla liquidazione dell'imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. In sintesi, se emerge un'imposta da versare, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell'imposta con interessi e sanzioni. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta.

Compensazione orizzontale (comma 116)

Viene ridotto, da 100 mila a 50 mila euro l'importo delle somme iscritte a ruolo sopra il quale non è possibile compensare imposte di natura diversa.

Differimento dell'entrata in vigore della *plastic-tax* e della *sugar-tax* (comma 125)

Viene posticipata al 1° gennaio 2027 l'entrata in vigore della *plastic tax* (imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego-Macsi) e della *sugar tax* (imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate), rispettivamente posticipate di sei mesi (dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027) e di un anno (dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027).

Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni (commi 126-128)

Viene istituito un contributo di **2 euro** per le spedizioni di merci provenienti da Paesi extra-Ue di modico valore (ossia non superiore a 150 euro), riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle suddette merci.

Allineamento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante (comma 129)

Vengono parificate le aliquote dell'accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per mille litri. Sono esclusi dall'aumento dell'accisa i carburanti utilizzati a scopi agricoli, per i macchinari o i motori fissi usati in stabilimenti industriali o per le macchine per la movimentazione delle merci nei porti (Tabella A n. 5 e 9 del testo unico di cui al Dlgs n. 504/1995).

Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie (comma 130)

Sono modificati i limiti di deducibilità delle svalutazioni dei titoli obbligazionari per i soggetti IRES, con modifiche all'articolo 94 e all'articolo 101 del Tuir.

Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa (commi 131-132)

Vengono definiti per il 2026 in attesa della relativa attuazione della legge di delega fiscale n. 111/2023, un regime fiscale della rivendita delle azioni proprie, la deducibilità di oneri connessi a piani di *stock option* e specifiche regole di deducibilità del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita.

Base imponibile Iva per operazioni permutative e dazioni in pagamento (commi 138-139)

Sono modificati i criteri di determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, prevedendo che il valore di tali cessioni o prestazioni sia costituito non più dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione.

Estensione dell'obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale (commi 140-142)

Vengono inclusi nell'obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari alcuni soggetti in precedenza esentati. Si tratta di agenzie di viaggio e turismo; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente. L'estensione della ritenuta opererà **dalle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026**.

Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (comma 144)

Viene aumentata l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo di acquisto (costo fiscale) delle partecipazioni negoziate e non negoziate dal 18% al **21%**.

Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito (commi 145-146)

È introdotta un'esenzione dall'imposta di bollo su particolari categorie di contratti di credito stipulati a partire dal 20 novembre 2026, ossia sui:

- contratti di credito di importo inferiore a 200 euro
- contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri
- contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.

Fiscalità della previdenza complementare (commi 201-202)

Modifiche su diverse disposizioni riguardanti la previdenza complementare: tra queste, è elevato, con decorrenza dal periodo di imposta relativo all'anno 2026, da 5.164,57 a 5.300 euro, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare. Modifica anche all'applicazione delle disposizioni per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006.

Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (commi 427-437)

Viene introdotta una disciplina a favore delle imprese di maggiorazione dell'ammortamento (cosiddetto "iper-ammortamento") per **investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni materiali e immateriali strumentali nuovi** compresi, rispettivamente, negli elenchi compresi negli allegati IV – *Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma "4.0"* – e V – *Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese* – annessi alla legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Stessa agevolazione anche per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

Le maggiorazioni base da applicare al costo degli investimenti sono pari a:

- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 100% per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 50% per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

I beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Sono anche definiti il perimetro dell'agevolazione e viene precisato che il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. L'agevolazione, invece, non è applicabile agli investimenti che beneficiano dell'agevolazione per investimenti in beni strumentali nuovi prevista dall'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. **Un decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze stabilirà le modalità attuative della misura.**

Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate (commi 438-452)

Si estende agli anni 2026, 2027 e 2028, il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica), anche per le zone assistite delle regioni Marche ed Umbria. Il limite complessivo di spesa è fissato in 2.300 milioni di euro per il 2026, 1.000 milioni di euro per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028.

Inoltre, alle imprese che hanno validamente presentato all'Agenzia Entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa richiesta per l'accesso al contributo spetta un contributo "aggiuntivo", sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta Transizione 5.0 (articolo 38 del DL n. 19/2024) con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa.

Anche il credito d'imposta per le imprese delle Zone logistiche semplificate (Zls) si estende agli anni 2026, 2027 e 2028.

Pagamento dei liberi professionisti che lavorano in favore delle amministrazioni pubbliche (comma 725)

È stabilito che, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche per il pagamento di importi fino a 5mila euro dovuti da amministrazioni pubbliche a liberi professionisti per l'attività professionale svolta debba essere prodotta da detti percettori una certificazione attestante il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, contestualmente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese.

Fondo per il rifinanziamento di "Industria 4.0" (comma 770)

Viene istituito un fondo da ripartire di 1,3 miliardi di euro, per l'anno 2026 a favore delle imprese. Le risorse possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta Industria 4.0, ossia in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, da usufruire esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 nel corso dell'anno 2026.

Esenzione IMU degli immobili degli enti non commerciali (commi 853-856)

La legge di bilancio 2026 interviene con una disposizione di interpretazione autentica sull'esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche (lettera g) articolo 1, comma 759, della legge n. 160/2019).

Proroga del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica (commi 925-926)

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 è prorogato il credito di imposta previsto dalla legge di bilancio 2020 per le attività di design e ideazione estetica articolo 1 comma 202 legge n. 160/2019), in misura pari al 10% della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, utilizzabile in un'unica quota annuale, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi, e nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026.

Semplificazioni in materia di IVA sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea (commi 934-936)

Viene rivista la disciplina del *tax free shopping*, ossia dello sgravio dell'IVA sulle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dello spazio Ue. Infatti, è attribuito al direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di emanare, di concerto con il direttore dell'Agenzia Entrate, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge di bilancio, un provvedimento con cui si stabiliscono le modalità per semplificare le procedure di risposta alle richieste di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto contestualmente all'uscita dal territorio doganale. In particolare, è previsto che tali modalità implicino un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse dal cedente in modalità elettronica e intestate al medesimo cessionario. Infine, il termine per la restituzione della fattura al cedente da parte del cessionario con l'indicazione degli estremi del passaporto viene allungato da quattro a sei mesi dal momento di compimento dell'operazione.

Benefici per imprese energivore (commi 962-965)

Infine, sono introdotti benefici finanziari, mediante l'istituzione di un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, riservato alle imprese a forte consumo di energia (cosiddette "imprese energivore") rientranti negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica o a forte consumo di gas naturale, istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), relativamente agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa indicati negli allegati A e B della legge n. 232/2016 effettuati nel 2025. La determinazione del credito d'imposta segue le regole indicate all'articolo 38 commi 4, 5, 7 e 8 del DL n. 19/2024 (Transizione 5.0). Il limite massimo di spesa è fissato in 10 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto interministeriale siano definiti i criteri e le modalità per l'attuazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024, ad eccezione di quelle al comma 6, e quelle del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* 24 luglio 2024.

Questa sintesi è tratta dalla Rivista online dell'Agenzia Entrate FiscoOggi che [potete consultare qui per ulteriori dettagli](#).

FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI: LE TABELLE 2026 DELL'ACI

Nella Gazzetta ufficiale del 23 dicembre 2025 è stato pubblicato l'annuale [comunicato](#) dell'Agenzia Entrate con le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Acì. Le tabelle servono a calcolare il reddito imponibile relativo ai veicoli aziendali concessi ai dipendenti anche per uso personale, secondo quanto previsto dall'articolo 51, comma 4 lettera a), del Tuir.

Ricordiamo che la disciplina di riferimento, contenuta nell'articolo 51, comma 4 lettera a) del Tuir, è stata riformata dalla legge di bilancio 2025, a cui si sono aggiunte le regole per il passaggio dal vecchio al nuovo regime stabilite dalla legge n. 60/2025, di conversione del DL n. 19/2025 (articolo 6 comma 2-bis del DL n. 19/2025).

In particolare, dal 1° gennaio 2025, il cosiddetto *fringe benefit* di auto, moto e ciclomotori di nuova immatricolazione è passato al 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica o al 20% per i veicoli elettrici ibridi *plug-in*.

La nuova disciplina si applica ai veicoli, come sopra individuati, che rispettino congiuntamente i seguenti tre requisiti:

- siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025
- siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025
- siano stati assegnati ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA DAL 1° GENNAIO 2026

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2025 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2026 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2025), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti "virtuosi" che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d'imposta 2024, pari ad almeno 8 (anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi) sono esonerati, fino a 50.000 euro all'anno, dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2025 o, alternativamente, il punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d'imposta 2023 e a quello precedente. Per i contribuenti che invece hanno ottenuto per il medesimo periodo un punteggio almeno pari a 9 è previsto l'esonero per importi fino a 70.000 euro.

Per il periodo d'imposta 2025 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2026 fino al 30 aprile 2026.

In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l'utilizzo dell'home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l'importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.

Chi avesse maturato nel 2024 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2025, potrà proseguirne l'utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2024) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2025, all'interno della quale il credito dell'anno precedente sarà, per così dire, "rigenerato" andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2025.

Ricordiamo che:

- è vietato l'utilizzo in compensazione di crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato),
- è possibile pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Fino all'ammontare di 30.000 euro l'eccedenza IVA a credito può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l'asseverazione.

MILLEPROROGHE 2026: RINVIATA LA RIFORMA FISCALE, PROROGATI BONUS ASSUNZIONI E ASSEMBLEE ONLINE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato l'11 dicembre 2025 il cosiddetto **Decreto Milleproroghe** (D.L. termini normativi) che interviene su scadenze imminenti il cui mancato rispetto o rinnovo potrebbe creare vuoti normativi o difficoltà operative per imprese e cittadini. Proponiamo in sintesi le principali novità.

Fisco: rinvio per i nuovi Testi Unici

La notizia più rilevante in ambito fiscale è il **rinvio di un anno** della grande riforma dei testi normativi. L'entrata in vigore dei nuovi **Testi Unici** – che avrebbero dovuto riordinare sanzioni, tributi minori, giustizia tributaria, riscossione e imposta di registro – è stata posticipata al **1° gennaio 2027**.

Per tutto il 2026 continueremo quindi ad applicare le regole attuali.

Se da un lato questo rallenta il processo di semplificazione promesso, dall'altro offre a imprese e professionisti un anno in più per prepararsi adeguatamente alle nuove procedure.

Società e imprese

Due conferme molto attese riguardano la gestione societaria e l'accesso al credito:

- è stato prorogato al 30 settembre 2026 il termine per svolgere le assemblee di società ed enti con modalità "speciali" (da remoto), una prassi introdotta nel 2020 che ha dimostrato grande efficienza.
- l'operatività potenziata del Fondo di Garanzia è estesa fino al **31 dicembre 2026**.

Lavoro: confermati i Bonus Assunzioni

Fino a fine 2026 saranno ancora attivi:

- il **bonus** per l'assunzione di donne (lavoratrici svantaggiate);
- gli incentivi per l'occupazione giovanile;
- il bonus occupazione nella ZES (Zona Economica Speciale) meridionale;
- gli incentivi all'autoimpiego nei settori della transizione digitale ed ecologica.

Obbligo assicurativo "Rischi Catastrofali"

Il termine per la stipula di polizze assicurative contro i danni da calamità naturali è **prorogato al 31 dicembre 2026** per:

- le piccole e microimprese turistico-ricettive;
- le imprese della pesca e dell'acquacoltura;
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Come sempre, il decreto dovrà ora essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, durante i quali potrebbero essere inserite ulteriori modifiche.

VERIFICA DELLE CONDIZIONI PER ADOTTARE (O MANTENERE) IL REGIME FORFETTARIO NEL 2026

L'anno volge al termine e, per coloro che beneficiano del regime forfettario, è il momento di assicurarsi di poter continuare a usufruire di questo regime. D'altro canto, alcuni contribuenti in regime ordinario, potrebbero verificare se aderire al regime forfettario dal prossimo 1° gennaio 2026.

Di seguito, un breve riepilogo delle condizioni più importanti da rispettare.

In primo luogo, è fondamentale verificare se nel corso dell'anno si è rispettato il **limite di ricavi o compensi per l'accesso al regime forfettario, che è di 85.000 euro**.

Un altro aspetto da esaminare riguarda il possesso di **partecipazioni in società di persone o associazioni professionali**. Se si sono acquisite partecipazioni in società di persone o associazioni professionali, è necessario considerare di venderle entro la fine dell'anno per continuare a usufruire del regime.

Per coloro che possiedono invece **quote di società a responsabilità limitata**, è importante verificare due condizioni:

- se si "controlla" una società, ossia se si possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% delle sue quote. Questo controllo può essere anche indiretto, cioè ottenuto attraverso parenti entro il terzo grado (ad es. zio e nipote) o affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge, come il suocero/a).
- se si è fatturato nei confronti della società stessa

Se entrambe queste condizioni si verificano, sarà necessario esaminare l'ambito di attività della società. In particolare, sarà importante considerare il suo codice ATECO e confrontarlo con quello svolto dal contribuente forfettario. **Il possesso di partecipazioni di maggioranza in società di capitali che esercitano la stessa attività svolta in proprio, rappresenta infatti un ulteriore elemento ostativo alla permanenza nel regime forfettario.**

Infine, per coloro che sono attualmente lavoratori dipendenti è importante verificare se sono state emesse fatture a favore del proprio attuale o ex datore di lavoro. Se i compensi da quest'ultimo rappresentano più del 50% del reddito totale, non si sarà più idonei a beneficiare del regime forfettario.

Novità: la Legge di Bilancio 2025 aveva **innalzato a 35mila euro il limite di reddito di lavoro dipendente o pensione** che preclude l'accesso al regime forfettario. Come già chiarito anche dall'Agenzia Entrate escono dal regime o non possono accedervi coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore quindi a 35.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

TRACCIABILITÀ SPESE DI TRASFERTA E DI RAPPRESENTANZA

L'Agenzia Entrate, con la [Circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025](#), ha fornito chiarimenti operativi riguardanti le novità introdotte dal Decreto IRPEF (D.Lgs. n. 192/2024), dalla Legge di Bilancio 2025 e dal successivo Decreto Fiscale (D.L. n. 84/2025).

Ricordiamo innanzitutto che il fulcro della norma risiede nel rafforzamento dell'obbligo di **tracciabilità dei pagamenti** quale condizione essenziale per la deducibilità dei costi (lato impresa/professionista) e per la non concorrenza al reddito (lato lavoratore).

Trasferte dei lavoratori dipendenti

La Circolare distingue nettamente tra le semplificazioni per le trasferte comunali e i nuovi obblighi di tracciabilità per i servizi "non di linea".

Ambito	Disciplina e condizioni
Trasferte comunali	Superato l'obbligo di documenti "provenienti dal vettore". I rimborsi per viaggio e trasporto (inclusa l'indennità chilometrica ACI per uso mezzo proprio) sono esenti se documentati, anche tramite ricevute taxi o documentazione interna.
Spese tracciabili	L'obbligo di tracciabilità per la non concorrenza al reddito riguarda: vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC .
Ambito geografico	La tracciabilità è richiesta esclusivamente per le spese sostenute nel territorio dello Stato . Le spese all'estero restano escluse dall'obbligo.
Esclusioni	Restano fuori dall'obbligo di tracciabilità: biglietti di linea (treni, aerei, bus), indennità chilometriche e "altre spese" non documentabili entro i limiti giornalieri (€15,49 Italia / €25,82 estero).

Lavoro Autonomo e reddito d'Impresa

Il requisito della tracciabilità diventa un pilastro per la determinazione della base imponibile IRPEF, IRES e IRAP. Per le imprese e i professionisti, la spesa per vitto, alloggio e taxi/NCC sostenuta in Italia è deducibile solo se pagata con mezzi tracciabili.

L'Agenzia Entrate ha sottolineato che la norma ha natura sostanziale: il mancato utilizzo di mezzi tracciabili comporta la totale indeducibilità del costo, indipendentemente dal fatto che la spesa sia documentata da regolare fattura e che risponda ai requisiti di inerenza. Inoltre, mentre per le spese di vitto e alloggio in trasferta il legislatore ha limitato l'obbligo di tracciabilità alle sole spese sostenute nel "territorio dello Stato", per le spese di rappresentanza tale limitazione non è presente nel testo dell'articolo 108 del TUIR; nella Circolare 15/2025 l'Agenzia, con un'interpretazione rigorosa del dato letterale, ha confermato che è necessario l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabile anche per le spese di rappresentanza sostenute all'estero.

Tipologia spesa	Tracciabilità per deducibilità (Italia)	Tracciabilità per deducibilità (Estero)
Vitto e Alloggio	Obbligatoria	Non richiesta
Taxi e NCC	Obbligatoria	Non richiesta
Rappresentanza	Obbligatoria	Obbligatoria

A differenza delle spese di trasferta, le **spese di rappresentanza** devono essere tracciate anche se sostenute all'estero per poter essere dedotte dal reddito d'impresa.

Per garantire la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento, l'Agenzia elenca i mezzi idonei:

- Bonifico bancario o postale
- Carte di debito, credito e prepagate
- Assegni bancari e circolari

- App per smartphone collegate a conti correnti (es. istituti di moneta elettronica), purché sia possibile esibire prova della transazione (es. email di conferma o estratto conto)

L'**estratto conto** è considerato una prova "residuale" e opzionale qualora il contribuente non disponga di altre ricevute della transazione.

Decorrenze e regime transitorio

Il quadro delle scadenze è articolato a causa della sovrapposizione di diverse norme:

- **1° gennaio 2025**: decorrenza generale per le spese di trasferta dei dipendenti (non concorrenza al reddito) e per la maggior parte delle deduzioni d'impresa.
- **18 giugno 2025**: data di entrata in vigore del Decreto Fiscale. Da questa data decorre l'obbligo di tracciabilità per le spese di rappresentanza e per le spese dirette dei professionisti non precedentemente regolate.
- **Principio di cassa**: per i dipendenti, le nuove regole si applicano ai rimborsi percepiti dal 1° gennaio 2025, anche se relativi a spese sostenute nel 2024 (per le quali però non è richiesta la tracciabilità retroattiva).

LA DETRAZIONE IVA A CAVALLO D'ANNO 2025-2026

Si riepilogano le regole da applicare in materia di trasmissione delle fatture e di detrazione dell'IVA sugli acquisti, e in particolare di quelle (diverse dalla regola generale) applicabili per le fatture ricevute "a cavallo d'anno".

La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'art. 6 del decreto IVA.

Nel caso di fattura differita, invece, **la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo** rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di "effettuazione" dell'operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la "data" esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa. Con la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 l'Agenzia Entrate ha chiarito che l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza di **due presupposti**:

- il primo **sostanziale** relativo all'effettuazione dell'operazione;
- il secondo **formale** relativo al possesso della regolare fattura da annotare sul registro IVA.

Quindi **per potere detrarre l'IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata**.

La data della fattura è solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla **data di ricezione**, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l'emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L'art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che "entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. **Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.**".

La regola generale quindi prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l'operazione è stata effettuata in tale mese, ma l'ultima parte dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un'eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo "retrodatare" la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

Esempio: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2025. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2025, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all'invio in data 2 gennaio 2026. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all'anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2025), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l'imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2026, ad avvenuta registrazione.

Inoltre, nel caso in cui una fattura, **recapitata nel 2025**, non venga registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l'IVA, l'annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2026, in **apposito sezionale** – o comunque con una tecnica che consenta di distinguere dalle fatture "correnti". L'IVA dovrà concorrere al modello IVA 2026 riferimento 2025, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2026, nella quale viene effettuata la registrazione.

SINTESI

Fattura emessa a dicembre 2025	Ricevuta e registrata a dicembre 2025	Detrazione in dicembre 2025
	Ricevuta nel 2025 ma registrata nel 2026 (entro aprile 2026)	Detrazione in Dichiarazione IVA del 2025 e registrazione tramite sezionale
	Ricevuta nel 2025 ma registrata nel 2026 (dopo aprile 2026)	Detrazione non ammessa
	Ricevuta e registrata a gennaio 2026	Detrazione ammessa a gennaio 2026

CPB SOGGETTI ISA: PRONTI I CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

I contribuenti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che, per il biennio d'imposta 2025-2026, aderiscono al concordato preventivo biennale (D.lgs n. 13/2024), possono **adottare il regime di ravvedimento speciale** versando l'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Per consentire il versamento tramite F24 l'Agenzia Entrate, con [Risoluzione n. 72/E](#) del 18 dicembre, ha istituito i seguenti codici tributo:

- "4089" denominato "Ravvedimento anni pregressi di cui all'articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti persone fisiche che hanno aderito al CPB";
- "4090" denominato "Ravvedimento anni pregressi di cui all'articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno aderito al CPB";
- "4091" denominato "Ravvedimento anni pregressi di cui all'articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva dell'IRAP – Soggetti che hanno aderito al CPB".

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo "4089" e "4090" sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "Anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".

Il codice tributo "4091" deve essere indicato nella sezione "Regioni" unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata "Tabella T0- Codici delle regioni e delle Province autonome" pubblicata sul sito dell'Agenzia Entrate, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "Anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".

In caso di versamento in forma rateale, il campo rateazione è valorizzato nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un'unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con "0101".

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti "1668", in caso di utilizzo dei codici tributo "4089" e "4090", e "3805", in caso di utilizzo del codice "4091".

In relazione al versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo "4089".

Nella sezione "Contribuente" sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" è valorizzato con il codice fiscale della società o associazione, unitamente al codice "73", denominato "Contribuente – Società", da riportare nel campo "codice identificativo".

In relazione al versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte della società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo "4090", indipendentemente dalla compagine sociale. Il versamento dovrà riferirsi all'intero ammontare dell'imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

L'imposta sostitutiva dell'IRAP è sempre versata dalla società o associazione con il codice 4091.

VERIFICA "ESPORTATORI ABITUALI" PER IL 2026

Come di consueto, già alla fine dell'anno, i soggetti passivi che hanno effettuato operazioni con l'estero in regime di non imponibilità IVA possono iniziare le prime verifiche sull'opportunità di acquisizione la qualifica di "**esportatore abituale**".

Lo status di esportatore abituale si acquisisce avendo registrato, nell'anno solare precedente (o nei 12 mesi precedenti - cosiddetto plafond "mobile"), un ammontare di corrispettivi derivanti da cessioni all'esportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali e cessioni intracomunitarie, superiore al 10% del volume d'affari "rettificato" (art. 1 comma 1 lett. a) del DL 746/83).

L'esportatore abituale potrà utilizzare, nel corso del 2025, il plafond maturato nel 2024 per acquistare beni e servizi in Italia, nonché per effettuare importazioni, senza applicazione dell'IVA (art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72). Per farlo sarà necessario predisporre e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, **prima di effettuare l'operazione**, una **dichiarazione d'intento** conformemente al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate (prov. n. 96911/2020).

DAL 1° GENNAIO 2026 TASSO DI INTERESSE LEGALE ALL'1,6%

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre, ha modificato, con effetto **dal 1° gennaio 2026**, il **tasso d'interesse legale** di cui all'art. 1284 del codice civile abbassandolo dal 2% all'**1,6%** in ragione d'anno.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e previdenziali quali, per esempio:

- ravvedimento operoso
- imposta di registro su più annualità locazioni
- diritto usufrutto e nuda proprietà
- calcolo somme aggiuntive su omesso o ritardato pagamento contributi previdenziali e assistenziali
- pagamento prestazioni pensionistiche e previdenziali

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis.

Tassi d'interesse legale nel tempo:

- dal 01.01.1886 4%
- dal 21.04.1942 5%
- dal 16.12.1990 10%
- dal 01.01.1997 5%
- dal 01.01.1999 2,50%
- dal 01.01.2001 3,50%
- dal 01.01.2002 3%
- dal 01.01.2004 2,50%
- dal 01.01.2008 3%
- dal 01.01.2010 1%
- dal 01.01.2011 1,50%
- dal 01.01.2012 2,50%
- dal 01.01.2014 1%
- dal 01.01.2015 0,50%
- dal 01.01.2016 0,20%
- dal 01.01.2017 0,10%
- dal 01.01.2018 0,30%
- dal 01.01.2019 0,80%
- dal 01.01.2020 0,05%
- dal 01.01.2021 0,01%
- dal 01.01.2022 1,25%
- dal 01.01.2023 5,00%
- dal 01.01.2024 2,50%
- dal 01.01.2025 2,00%

DEDUCIBILITÀ COMPENSI AMMINISTRATORI

I compensi agli amministratori di società e di enti, sono **deducibili nella misura erogata nell'esercizio in base al criterio di cassa allargato** (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell'anno successivo). L'applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del "professionista" che fattura compensi di "amministratore": in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

In caso di bonifico è rilevante il momento in cui l'emolumento entra nella disponibilità del beneficiario. Nel caso di pagamento con assegno bancario, rileva invece la data di emissione del titolo.

VERIFICA DEI LIMITI PER LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALE E CONTABILITÀ SEMPLIFICATA 2026

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell'esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l'eventuale regime agevolato adottato nell'esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che **può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale** soltanto chi ha rispettato, nell'esercizio precedente, il seguente limite di volume d'affari:

- 500.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per le imprese che esercitano attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell'ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente **ammesse al regime di contabilità semplificata** (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:

- 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall'ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l'opzione per il regime ordinario).

LIMITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO 2026

Ricordiamo che **sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino** i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

- ricavi 5.164.000,00 euro;
- rimanenze finali 1.100.000 euro.

L'obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

LA REGISTRAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI A CAVALLO D'ANNO NEL REGIME "DI CASSA"

In vista della chiusura dell'esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l'imputazione di costi e ricavi a cavallo d'anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall'abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch'esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.

Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell'incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull'assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o in un successivo periodo d'imposta.

Nell'ipotesi in cui il pagamento avviene con bonifico rileva la cosiddetta "data disponibilità" che è la data in cui avviene l'accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l'impresa può utilizzare il denaro.

Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene l'accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l'utilizzo della carta.

FRANCHIGIA IVA PICCOLE IMPRESE CHE OPERANO NELLA UE: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Con [Circolare n. 13/E del 16 dicembre](#) l'Agenzia Entrate esamina le novità previste dal Dlgs n. 180/2024, che ha recepito le modifiche introdotte in ambito europeo (direttiva n. 2020/285), sul **nuovo regime di franchigia Iva per le piccole imprese che operano nell'Unione europea**.

Il nuovo regime transfrontaliero, operativo da quest'anno, permette ai soggetti stabiliti in uno Stato membro, che aderiscono allo stesso regime, di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi in altri Stati membri senza applicare l'Imposta sul valore aggiunto, beneficiando inoltre di adempimenti amministrativi semplificati.

La norma, in particolare, consente a un soggetto di scegliere gli Stati Ue in cui adottare il regime di favore, a condizione che il volume di affari non superi la soglia annua indicata dal singolo Paese e la soglia di 100mila euro di volume d'affari annuo nell'Unione.

Inoltre, uno stesso soggetto può aderire sia al regime di franchigia nazionale che a quello transfrontaliero, o a solo uno dei due.

I soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea applicano il regime di franchigia in Italia, in via tendenziale, **alle stesse condizioni applicabili ai soggetti stabiliti in Italia per l'adesione al regime forfetario**.

Per accedere al regime transfrontaliero i soggetti passivi stabiliti in Italia devono inoltrare, mediante procedura web, una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate con cui si chiede l'attribuzione del suffisso EX. L'Agenzia valuta l'istanza alla luce dei requisiti normativamente previsti e delle informazioni fornite dagli Stati membri di esenzione in cui il soggetto richiedente intende operare.

PRIMA CASA E VENDITA INFRAQUINQUENNALE: IL PRELIMINARE NON BASTA A EVITARE LA DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI

Con [Risposta n. 314 del 17 dicembre](#) l'Agenzia Entrate ha chiarito che il contribuente che intende vendere la propria "prima casa" prima del quinquennio per non decadere dal regime agevolato, **deve perfezionare l'acquisto della nuova abitazione entro dodici mesi dalla vendita**.

La stipula di un contratto preliminare, infatti, non è sufficiente per "bloccare" il termine, e l'unica alternativa è il ricorso al **ravvedimento operoso**, che permette al contribuente che non intenda o non possa adempiere all'impegno di procedere all'acquisto di un nuovo immobile entro l'anno, di **presentare una apposita istanza** all'ufficio presso il quale è stato registrato l'atto di vendita dell'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa" e **richiedere la riliquidazione dell'imposta assolta in sede di registrazione**. In questo caso, il contribuente sarà tenuto al versamento della differenza tra l'imposta pagata e quella ordinariamente dovuta, oltre al pagamento degli interessi, senza applicazione di sanzioni.

L'Agenzia Entrate chiarisce inoltre che la proroga di due anni, prevista dalla Legge di Bilancio 2025 per rivendere l'immobile preposseduto, **non può applicarsi** anche alla fattispecie in esame di vendita infraquinquennale della "prima casa" e riacquisto di altra casa da adibire ad abitazione principale ex comma 4, della citata Nota II-bis.

TERZO SETTORE: ESCLUSIONE IVA FINO AL 2036

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre è stato pubblicato il [Decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186](#), recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

Tra le novità più rilevanti in materia di Terzo settore il provvedimento prevede la **proroga al 1° gennaio 2036** dell'applicazione del nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi, di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del Dl n. 146/2021, attualmente prevista per il 1° gennaio 2026.

Il differimento di dieci anni delle disposizioni introdotte dal Dl 146/2021 permette agli enti di continuare ad applicare il regime attuale fino al 2035, evitando l'immediata esposizione agli obblighi tipici del sistema IVA, come fatturazione e registrazione.

CESSAZIONE ANAGRAFE DELLE ONLUS: ISCRIZIONE AL RUNTS ENTRO IL 31 MARZO 2026

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricorda che, **dal 1° gennaio 2026, l'Anagrafe unica delle Onlus sarà soppressa**.

Le Onlus iscritte nell'Anagrafe che intendono continuare a operare come enti del Terzo Settore dovranno quindi **presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) entro e non oltre il 31 marzo 2026**. Le Onlus che non presentano la domanda entro questo termine, saranno tenute a devolvere il patrimonio in ragione della perdita della qualifica. Il termine del 31 marzo 2026 vale anche per le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale, che dovranno presentare istanza di iscrizione all'ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente.

Come presentare la domanda di iscrizione al RUNTS

La domanda di iscrizione al RUNTS potrà essere presentata **direttamente dall'ente**, esclusivamente in modalità telematica all'Ufficio RUNTS competente, tramite [il portale dedicato](#), oppure dal notaio, per le Onlus con personalità giuridica.

Insieme alla presentazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS la Onlus interessata dovrà indicare anche la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritta, allegando l'atto costitutivo, lo statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore, e gli ultimi 2 bilanci consuntivi approvati redatti secondo i modelli di cui al D.M. n. 39/2020.

Laddove dagli ultimi 2 bilanci approvati emerga che la Onlus interessata all'iscrizione al RUNTS abbia superato 2 dei limiti previsti dall'art. 30, comma 2 del D.lgs. 117/2017, ricorda il Ministero, la stessa è tenuta a **nominare l'Organo di controllo**. La nomina dell'Organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione.

Per poter percepire il contributo del 5 per mille l'ente interessato dovrà comunicare, attraverso il sistema RUNTS, i dati necessari per il pagamento del contributo.

DISCIPLINA FISCALE DEGLI ETS: IN CONSULTAZIONE PUBBLICA LA BOZZA DI CIRCOLARE DELLE ENTRATE

Sul sito internet dell'Agenzia Entrate è stata pubblicata la [bozza di circolare](#) sulla **disciplina fiscale degli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts)**. In particolare, il documento fornisce i primi chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore, come recentemente modificato dal Dlgs n.186/2025, in materia di **imposte sui redditi** e sulla **qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Runts**.

La bozza di circolare è in consultazione pubblica fino al 23 gennaio 2026, per consentire all'Agenzia di valutare i contributi pervenuti al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.

I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione **fino a venerdì 23 gennaio 2026**, all'indirizzo e-mail dc.pflaenc@agenziaentrate.it, utilizzando il seguente schema: Tematica/Paragrafi della circolare interessati/Osservazioni/Contributi.

Al termine della consultazione, l'Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, con esclusione di quelli contenenti

5 per mille: pubblicati gli elenchi di ammessi ed esclusi. Come mantenere il contributo per il 2026

Sul sito internet dell'Agenzia Entrate sono stati pubblicati [gli elenchi](#) delle Onlus ammesse e di quelle escluse dal contributo del **5 per mille per l'anno finanziario 2025**.

Negli elenchi, comprensivi degli enti che hanno usufruito della "remissione in bonis", gli enti sono individuati con l'indicazione del codice fiscale, della denominazione, della Regione, dell'indirizzo, della Provincia e del Comune in cui ha la sede legale.

L'Agenzia ricorda che, **dal 1° gennaio 2026, l'Anagrafe unica delle Onlus sarà soppressa**. Per mantenere il diritto al contributo del 5 per mille sarà quindi necessario **provvedere all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore (RUNTS)** presentando istanza al Registro unico **entro e non oltre il 31 marzo 2026**, secondo le modalità definite dal [Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#) sul proprio sito istituzionale.

La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata anche dagli enti già accreditati al 5 per mille in qualità di Onlus e inseriti negli elenchi pubblicati oggi dall'Agenzia delle Entrate. Questi enti, sempre dal 1° gennaio 2026, dovranno presentare le eventuali comunicazioni inerenti al contributo (IBAN, revoche, ecc.) al competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

[Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.](#)

Cordiali saluti.

NOVITÀ DECRETO MILLEPROROGHE - DECRETO LEGGE DEL 11.12.2025

Con la riunione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2025, è stato approvato il Decreto Milleproroghe 2026, formalmente destinato a disporre una vasta serie di proroghe di termini normativi al 31 dicembre 2026 o ad altre date successive in molteplici settori, ivi incluso il mercato del lavoro e la disciplina degli incentivi all'occupazione.

Proroghe degli incentivi all'occupazione e all'autoimpiego.

Uno degli aspetti di maggiore rilevanza per il diritto del lavoro riguarda la proroga dell'efficacia di specifici incentivi contributivi istituiti dal Decreto Coesione (D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95). Tali incentivi, in scadenza originariamente il 31 dicembre 2025, vengono prorogati al 31 dicembre 2026 in ragione dell'impatto positivo che essi esercitano sull'occupazione e sull'imprenditorialità.

In dettaglio, per quanto riguarda il mercato del lavoro:

- Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici (come definiti all'articolo 21 del Decreto Coesione), volti a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali innovative, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2026, consentendo ai giovani e ai disoccupati di accedere a esoneri o contributi per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali entro la nuova scadenza.
- Esoneri contributivi per l'occupazione giovanile (art. 22 del Decreto Coesione) e per l'occupazione delle lavoratrici svantaggiate (art. 23) sono altresì oggetto di estensione. I datori di lavoro potranno continuare a beneficiare delle agevolazioni contributive per assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2026. Tali incentivi prevedono l'esonero totale dei contributi previdenziali, nei limiti e nelle condizioni già stabilite dalla normativa primaria, al fine di sostenere l'ingresso stabile dei giovani e di categorie fragili nel mercato del lavoro.
- Analogamente, gli incentivi destinati alle assunzioni nelle Zone Economiche Speciali (ZES) — in particolare nella ZES Unica per il Mezzogiorno — restano operativi fino alla stessa data, con modalità agevolative analoghe.

Disposizioni di sostegno alle imprese e alle PMI.

Un altro profilo inerente al lavoro è costituito dalla proroga delle modalità operative del Fondo di Garanzia per le PMI, strumento fondamentale per facilitare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, comprese quelle che assumono personale. Nel testo approvato in sede di Consiglio dei Ministri, il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2025 per l'operatività di talune modalità di intervento del Fondo è stato esteso al 31 dicembre 2026, garantendo continuità agli strumenti di supporto finanziario per investimenti produttivi e occupazionali.

Sul piano pratico, ciò significa che le operazioni di garanzia fino a 5 milioni di euro per impresa continueranno ad essere effettuate con le stesse percentuali di copertura (80% su investimenti e 50% su necessità di liquidità), mantenendo inalterati i presupposti sostanziali di accesso.

In conclusione, le proroghe degli incentivi all'occupazione giovanile, all'autoimpiego, alle lavoratrici svantaggiate e alle zone economiche speciali, nonché la continuazione dell'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, costituiscono gli elementi più significativi per lavoratori e datori di lavoro, poiché assicurano la permanenza di strumenti agevolativi e di supporto al reddito e all'occupazione fino al 31 dicembre 2026.

PERMESSI AGGIUNTIVI L. 106/2025

A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'INPS, con Circolare n. 152 del 19 dicembre 2025, ha delineato la portata applicativa dell'art. 2 della Legge 18 luglio 2025, n. 106, prevedendo per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, un nuovo diritto di 10 ore annue di permesso retribuito aggiuntivo da utilizzare per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche frequenti, in favore di chi è affetto da patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, nonché da malattie invalidanti o croniche, includendo anche quelle rare, con grado di invalidità pari o superiore al 74 %. La misura, che si somma alle tutele già previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, si applica altresì ai lavoratori che hanno un figlio minorenne affetto dalle medesime condizioni di salute.

Secondo l'Istituto, tali permessi sono riconosciuti oltre quelli già spettanti per altre fattispecie (es. Legge 104/1992) e devono essere accompagnati da idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o specialista. L'indennità economica collegata a queste ore di permesso, disciplinata dalla stessa circolare, è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera, garantendo che la tutela della salute non comporti una perdita economica insostenibile per il lavoratore.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.